

Marani Fabio

Da: Marani Fabio
Inviato: giovedì 19 marzo 2020 12:10
A: Lanzi Antonella; Giammaria Lorella; Centofanti Renzo
Cc: Salvati Francesco Paolo; Scimia Carlo
Oggetto: I: DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - articoli 85 e 87.
Allegati: Servizio Prevenzione 18 marzo 2020 _signed_signed.pdf

Ai fini della proroga del regime di "attività funzionali ridotte ai soli servizi minimi essenziali" per gli uffici della Corte dei conti di L'Aquila al 15 aprile 2020, comunico la seguente nota del medico competente dott.ssa Spennati con la quale si condividono le allegate proposte del Servizio Prevenzione.

Concordi anche il sottoscritto e il locale RSPP.

FM

Da: Spennati Patrizia <p.spennati@inail.it>
Inviato: giovedì 19 marzo 2020 11:46
A: Marani Fabio <fabio.marani@corteconti.it>; Salvati Francesco Paolo <francesco.salvati@corteconti.it>
Oggetto: R: DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - articoli 85 e 87.

Preso atto di quanto ricevuto, compatibilmente con le valutazioni dei Vertici Istituzionali in merito alle attività lavorative da svolgere in sede ed in "Lavoro agile", si condividono le disposizioni del **documento unico** che prorogano alla data del 15 aprile p.v. tutte le misure di prevenzione adottate.

Patrizia Spennati

Da: Marani Fabio <fabio.marani@corteconti.it>
Inviato: giovedì 19 marzo 2020 09:27
A: Spennati Patrizia <p.spennati@inail.it>; Salvati Francesco Paolo <francesco.salvati@corteconti.it>
Oggetto: I: DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - articoli 85 e 87.

Invio l'allegata proposta del medico competente coordinatore e le seguenti disposizioni del Segretario generale per le sedi territoriali.

FM

Da: Massi Franco <franco.massi@corteconti.it>
Inviato: mercoledì 18 marzo 2020 23:53
Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - articoli 85 e 87.

Faccio seguito alla comunicazione di posta elettronica istituzionale delle ore 2:49 odierne, quivi in calce, per trasmettere il "**documento unico**" redatto in data odierna dal Medico Competente Coordinatore, dal Dirigente generale - Datore di lavoro e dal Dirigente responsabile del Servizio prevenzione e protezione.

Sulla base di esso, il regime di "**attività funzionali ridotte ai soli servizi minimi essenziali**" per le sedi centrali della Corte, di cui alla comunicazione di posta elettronica istituzionale in data 11 marzo 2020 (ore 17:01), proseguirà **fino a tutto il 15 aprile 2020**.

Per ciascuna sede territoriale provvederanno i rispettivi Vertici istituzionali, su proposta congiunta del Medico Competente, del Delegato

del Datore di lavoro e del locale R.S.P.P., tenendo conto - ai sensi dell'art. 85, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - che le prescrizioni contenute nel medesimo "documento unico" possono essere assunte quali "*disposizioni di coordinamento*" in relazione alle "*misure organizzative*" da adottare.

Grazie

Da: Massi Franco <franco.massi@corteconti.it>

Inviato: mercoledì 18 marzo 2020 02:49

Oggetto: DL COVID-19 Bollinato

In attesa del testo pubblicato in G.U., evidenzio - in particolare - il **nuovo articolo 85**, incidente su tutte le funzioni della Corte, che sostituisce il "vecchio" art. 4 del decreto-legge n. 11/2020.

Di particolare interesse anche gli articoli 25 (congedi e indennità genitoriali), 75 (acquisti semplificati per l'informatizzazione), 87 (lavoro agile "emergenziale"), 103 (sospensione dei procedimenti amministrativi), 107 (differimento dei termini amministrativo-contabili) e 109 (utilizzo dell'avanzo di amministrazione "non vincolato" per le spese correnti).

Nel comma 4 dell'articolo 87, in particolar modo, si ribadisce (è la seconda volta che accade nell'ordinamento giuridico) la netta distinzione del plesso delle "**pubbliche amministrazioni**" da quello degli "**organi costituzionali e di rilevanza costituzionale**", riconoscendo espressamente la particolare "autonomia" di questi ultimi dal punto di vista organizzativo (era già accaduto, per la prima volta, con l'articolo 1, comma 264, della legge n. 145/2018).

FINO AL **15 APRILE 2020** PERMANE LO STATO DI SOSPENSIONE GENERALIZZATA DELLE ATTIVITÀ PRESSO GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA CORTE, FERME RESTANDO LE PREVISTE ECCEZIONI (IVI INCLUSA QUELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 85, COMMA 6, DELL'ODIERNO DECRETO).